

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. **422** del **2 AGO, 2023**

Oggetto: Stipula del contratto esecutivo avente ad oggetto” ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA’ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - - LOTTO 1” finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, fondi PNRR, Investimento PNRR M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello).

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto di questo Ente – “*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*”;

Richiamata la deliberazione n. 17 del 27.03.2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione – al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell’adozione di atti e provvedimenti - ha attribuito al Direttore Generale alcune deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

Premesso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13 luglio 2021, promuove, alla Missione 6 Salute, importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio, l’integrazione dei percorsi socio-assistenziali, il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e l’innovazione e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, anche attraverso l’applicazione della Telemedicina e l’utilizzo di tecnologie digitali innovative;

Considerato che:

- Regione Lombardia intende creare un ecosistema digitale regionale omogeneo, che supporti

gli Enti nell'attuazione dei processi sociosanitari anche grazie ad una facilitazione della collaborazione tra gli stessi;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta ad oggi l'unica opportunità operativa che permette la programmazione del nuovo ecosistema digitale regionale attraverso l'implementazione di interventi di ambito centrale e locale che coinvolgono in modo significativo tutti gli Enti Sanitari;

Richiamata

- la nota del 09.02.2022, agli atti del RUP, con la quale è stata trasmessa da Regione Lombardia la scheda progettuale definitiva relativa alla rilevazione dei fabbisogni tecnologici ICT e il riepilogo degli interventi programmati per la struttura DEA dell'ASST Monza - Missione 6, Component 2 – 1.1.1 Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di livello I e II);
- la D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 avente come oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Componente 1 e Componente 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni” con la quale, tra l'altro, viene attribuita la quota di finanziamento a carico di PNRR di € 219.259.037,84 per ‘Risorse PNRR – Missione 6 Componente 2 – intervento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello’;

Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11264 del 28/07/2022 avente ad oggetto: “assegnazione e impegno di €. 210.859.037,84 di cui alla D.G.R. N° XI/6426/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni” - primo provvedimento.” con il quale viene assegnato e impegnato a favore di ASST Monza il finanziamento in ambito PNRR Missione 6 - Component 2 – investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello per un importo complessivo pari a € 9.550.000 di cui € 2.800.000 destinati all'implementazione della Cartella Clinica Elettronica;

Preso atto che la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia – con nota prot. G1.2022.0027489 del 04/07/2022:

- ha comunicato che con DGR XI/6609 del 30 giugno 2022 è stato approvato il progetto “Cartella Clinica Elettronica Regionale per gli Enti Sanitari lombardi” per la realizzazione di una nuova soluzione applicativa, unica e centralizzata a livello regionale, che consenta la gestione in modalità completamente digitale dei processi sanitari di tutte le strutture ospedaliere;
- ha affidato l'incarico ad Aria spa per la realizzazione del progetto “Cartella Clinica Elettronica Regionale per gli Enti Sanitari lombardi”;
- ha comunicato che l'iniziativa rientra tra le progettualità definite nell'ambito della Missione 6, Componente 2 del PNRR finalizzate al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie sedi di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello e la

necessità che le ASST/IRCCS direttamente coinvolte formalizzino ad ARIA S.p.A. la delega allo svolgimento della procedura di selezione dell'operatore economico incaricato di attuare il progetto per l'introduzione e l'evoluzione della Cartella Clinica Elettronica Regionale;

Dato atto che la ASST MONZA ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con nota prot. 20388 del 08/07/2022 e una successiva nota esplicativa prot. 21128 del 19/07/2022 ha comunicato la delega per lo svolgimento della procedura di Appalto specifico avente ad oggetto la conclusione di un contratto esecutivo nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato da Consip S.p.A. per l'affidamento dei servizi applicativi in ambito "SANITÀ DIGITALE – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali" – Lotto 1 "Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - NORD" – CUP B59J22002090001;

Considerato

- l'obbligo, per le Aziende Sanitarie, di ricorrere unicamente ad Accordi Quadro Consip per l'esecuzione degli interventi programmati nella linea di investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello, così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- che Consip Spa ha reso disponibile l'Accordo Quadro denominato "SERVIZI APPLICATIVI SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI – LOTTO 1 – CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE IMAGING – NORD" per la fornitura di Servizi Applicativi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale;
- che a seguito della stipula dell'Accordo Quadro, in qualità di soggetto aggregatore delle committenze degli Enti Sanitari ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dell'"Appalto Specifico per la realizzazione della Cartella Clinica Elettronica regionale" (CIG 933914496D), di importo pari a 40.344.156,00 euro, IVA esclusa, e di durata pari a 48 (quarantotto) mesi;
- che tale procedura di gara è stata finanziata, in parte, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato definitivamente il 13 luglio 2021, che, alla Missione 6 "Salute", Componente 2, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari, individuando, quale amministrazione titolare, il Ministero della Salute e, quale soggetto attuatore, Regione Lombardia e gli Enti Sanitari;
- al fine di dare attuazione ai predetti interventi, in data 31 maggio 2022, il Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, per brevità, «CIS»), che prevede gli obblighi reciproci delle parti contraenti al fine di dare attuazione alle misure del PNRR, tra cui nello specifico l'investimento 1.1. «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero», sub-investimento 1.1.1. sulla «Digitalizzazione» DEA di I e II livello;
- con il CIS le parti si sono reciprocamente impegnate a rispettare, tra le altre cose:



- le schede descrittive dei singoli interventi, comprensive della indicazione del cronoprogramma di attuazione finalizzato al rispetto delle milestones e dei targets fissati nella decisione di esecuzione del Consiglio Europeo di approvazione del PNRR italiano, datata 13 luglio 2021, nonché negli Operational Arrangements sottoscritti dall'Italia e dalla Commissione Europea in data 22 dicembre 2021;
- gli allegati tecnici al CIS, comprensivi delle schede di valutazione della conformità dell'intervento al principio «Do No Significant Harm» - DNSH e le schede di monitoraggio sull'attuazione della misura (v. Allegati 3 e 4 del CIS);
- il RTI con mandataria la Società GPI spa è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore delle attività di committenza relative all'Amministrazione Contraente e ad ulteriori Enti Sanitari lombardi, con le modalità indicate nel paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale;

Rilevato che la Società mandataria GPI spa ha trasmesso tramite Aria spa il Contratto esecutivo con i valori economici di riferimento per la determinazione dei corrispettivi in riferimento alla Fondazione IRCCS.

Visto lo schema di contratto esecutivo con il RTI con mandataria la Società GPI spa., allegato al presente provvedimento e parte integrale e sostanziale, che verrà sottoscritto tra le parti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

- aderire all'Accordo Quadro Consip "Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni – sanità digitale – sistemi informativi clinico assistenziali - id 2202 - lotto 1;
- approvare il contratto esecutivo da stipulare con la RTI aggiudicataria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di importo complessivo di € 1.998.599,88 + € 439.691,97 IVA 22%= € 2.438.291,85, che ne ha attestato la copertura economica, registrando i seguenti oneri:

- €1.676.279,88 + € 368.781,57 IVA 22%= € 2.045.061,45 a carico del bilancio 2024-2025, con contabilizzazione sul conto patrimoniale n. 10.10.03.11 "programmi e licenze d'uso software (sterilizzate)", con finanziamento a carico dei fondi di cui D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A Fondi PNRR M6.C2 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II) Decreto assegnazione D.G.W. 11264/2022 CUP B59J22002290001;
- € 322.320,00 + € 70.910,40 IVA 22%= € 393.230,40 con contabilizzazione sul conto economico 80.25.01.09 "Manutenzione sistema informatizzato ingegneria clinica" a carico del bilancio sanitario - gestione 2026-2027;

Ritenuto di procedere ad accantonare mediante successivo provvedimento la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli

indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. — per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con Deliberazione n. 23 del 10.03.2022, visto l’art. 2 che, nel caso di adesione a convenzioni centralizzate, dispone che non vengano applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi;

Richiamata la deliberazione n.395 del 14.04.2022 con la quale questa Fondazione IRCCS ha formalizzato la nomina dell’Ing. Ilaria Vallone Direttore della S.C. Ingegneria clinica quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di competenza inseriti nella componente M6.C2 – 1.1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)”;

Ritenuto di:

- assegnare l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Alberto Migliucci – collaboratore tecnico professionale della S.C. Ingegneria Clinica;
- nominare quali Assistenti al DEC, in virtù dell’elevata complessità tecnica e organizzativa del Progetto:
 - o Massimo Vimercati – SC Ingegneria Clinica
 - o Mauro De Vita – SC Sistemi Informativi Aziendali
 - o Rosalba Donato - SC Sistemi Informativi Aziendali
 - o Giuseppina Carlomagno – SC Gestione Operativa

Preso atto dell’attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica Ing. Ilaria Vallone, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

D E C R E T A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1) di approvare la stipula del contratto esecutivo avente ad oggetto” ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA’ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - - LOTTO 1” parte integrante del presente provvedimento;

- 2) di dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha attestato la copertura economica del presente provvedimento, di importo complessivo di € 1.998.599,88 + € 439.691,97 IVA 22%= € 2.438.291,85, registrando i seguenti oneri:
- € 1.676.279,88 + € 368.781,57 IVA 22%= € 2.045.061,45 a carico del bilancio 2024-2025, con contabilizzazione sul conto patrimoniale n. 10.10.03.11 “programmi e licenze d’uso software (sterilizzate)” con finanziamento a carico dei fondi di cui D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A Fondi PNRR M6.C2 1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II) Decreto assegnazione D.G.W. 11264/2022 CUP B59J22002290001;
 - € 322.320,00 + € 70.910,40 IVA 22%= € 393.230,40 con contabilizzazione sul conto economico 80.25.01.09 “Manutenzione sistema informatizzato ingegneria clinica” a carico del bilancio sanitario - gestione 2026-2027;
- 3) di assegnare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’Ing. Ilaria Vallone– Direttore della S.C. Ingegneria Clinica e l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Alberto Migliucci – collaboratore tecnico professionale della S.C. Ingegneria Clinica e in virtù dell’elevata complessità tecnica e organizzativa del Progetto, nominare quali Assistenti al DEC:
- o Massimo Vimercati – SC Ingegneria Clinica
 - o Mauro De Vita – SC Sistemi Informativi Aziendali;
 - o Rosalba Donato - SC Sistemi Informativi Aziendali;
 - o Giuseppina Carlomagno – SC Gestione Operativa;
- 4) di dare atto di procedere ad accantonare mediante successivo provvedimento la quota derivante dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel “Regolamento aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. — per l’acquisizione di beni e servizi” approvato con Deliberazione n. 23 del 10.03.2022, visto l’art. 2 che, nel caso di adesione a convenzioni centralizzate, dispone che non vengano applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi;

- 5) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica Ing. Ilaria Vallone, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.;

=====

Il Direttore Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi

Copia non utilizzabile

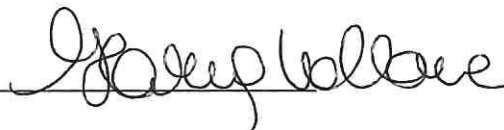
Allegato al Decreto del Direttore Generale n.

422

del **2 AGO, 2023**

Oggetto: Stipula del contratto esecutivo avente ad oggetto" ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - - LOTTO 1" finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU, fondi PNRR, Investimento PNRR M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello).

Il Responsabile del Procedimento: Il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica Ing. Ilaria Vallone



Visto di conformità economica

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: Dr. Toni Genco





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Regione
Lombardia

**ARIA_2022_012 - Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione
della Cartella Clinica Elettronica Regionale**

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SANITA' DIGITALE -
SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - -
LOTTO 1**

CONTRATTO ESECUTIVO

INDICE

1.	DEFINIZIONI	7
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	8
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	8
4.	EFFICACIA E DURATA	9
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	9
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	11
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	11
8.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	12
9.	PENALI	13
10.	CORRISPETTIVI	13
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	19
13.	SUBAPPALTO	19
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	22
15.	FORZA MAGGIORE	22
16.	RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	22
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	23
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	23
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	25
20.	FORO COMPETENTE	25
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede in Monza, Via G. Pergolesi 33, codice fiscale 12698710964, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Silvano Casazza, per delega del Presidente ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27 marzo 2023 nella sua qualità di Direttore Generale, giusti poteri allo stesso conferiti mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 01 gennaio 2023.

(nel seguito per brevità anche «**Amministrazione Contraente**»)

E

- **GPI S.p.A.**, con sede legale in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 13.890.324,40 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Trento al n. TN-189428, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento, Codice Fiscale e Partita IVA 01944260221, domiciliata ai fini del presente atto in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, in persona del Procuratore Speciale Dott. Oscar Fruet (giusta Procura del 23/10/2013 repertorio n. 9.226 – atto n. 6.465 del Notaio dr. Guglielmo Giovanni Reina, poteri esplicitati in visura), nella sua qualità di Fornitore mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **ACCENTURE S.p.A.** società soggetta a direzione e coordinamento di Accenture International B.V., con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet, n. 10, capitale sociale Euro 1.843.248,60 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. MI-1652886, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 13454210157;

- **ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via di Casal Boccone nn. 188/190, capitale sociale Euro 154.899.065,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. RM-1094997, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 08450891000;

- **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, con sede legale in Ivrea (TO), Via G. Jervis n. 13, capitale sociale Euro 2.305.099.887,30 interamente versato (posseduto interamente dall'unico socio "VODAFONE EUROPE B.V."), iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. TO-974956, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale 93026890017 e Partita IVA 08539010010;

- **NUVITA S.r.l.**, con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via W.A. Mozart n. 47, capitale sociale Euro 476.659,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza-Brianza Lodi al n. MI-2515104, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 10223560961;

- **BCS - Biomedical Computing Systems S.r.l.**, con sede legale in Erba (CO), Piazza Vittorio Veneto n. 39, capitale sociale Euro 300.000,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la



C.C.I.A.A. di Como-Lecco al n. CO-184189, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Como, Codice Fiscale e Partita IVA 01355000132;

- **IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 29, capitale sociale Euro 1.525.559,00 interamente versato (posseduto interamente dall'unico socio "IQVIA SOLUTIONS B.V."), iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza-Brianza Lodi al n. MI-576952, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 00868270158;

- **KIRANET S.r.l.**, con sede legale in Aversa (CE), Via Aldo Moro n. 56, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Caserta al n. CE-219742, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Caserta, Codice Fiscale e Partita IVA 03121520617;

- **ABINTRAX S.r.l.**, con sede legale in Monopoli (BA), Via Marina del Mondo n. 62, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bari al n. BA-572271, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari, Codice Fiscale e Partita IVA 07644780723;

- **AGFA-GEVAERT S.p.A.**, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via Gorki n. 69, capitale sociale Euro 36.200.000,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza-Brianza Lodi al n. MI-114409, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 00873670152;

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Paola Cardelli in data 09 dicembre 2021, Registrato all'Agenzia delle Entrate di ROMA 3 il 13/12/2021 n° 29824 Serie 1T (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa") (nel seguito per brevità congiuntamente anche «Fornitore» o «Impresa»)

(L'Amministrazione Contraente e il Fornitore e/o l'Impresa sono, nel prosieguo, collettivamente denominati anche come le «Parti»)

PREMESSO CHE

- (A) Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- (B) l'art. 2, comma 225 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- (C) peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di

ARIA_2022_012 – Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - - LOTTO 1
Schema di Contratto AS



acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- (D) in particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) *“Ai fini di cui al comma 512”* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 – *“Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”*;
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi;
- (F) in virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con AgID, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT;
- (G) ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 dell'11 giugno 2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 9 giugno 2021, una procedura aperta per la stipula un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore):

Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging»

- Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD
- Lotto 2: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD

Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Telemedicina»

- Lotto 3: TELEMEDICINA – NORD

– Lotto 4: TELEMEDICINA – CENTRO-SUD

- (H) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 *“Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD”* della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data [24/05/2022];
- (I) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente stipula contratti esecutivi attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- (J) in seguito alla stipula dell'Accordo Quadro, ARIA S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore delle committenze degli Enti Sanitari lombardi, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dell'*“Appalto Specifico per la realizzazione della Cartella Clinica Elettronica regionale”* (CIG 933914496D), di importo pari a 40.344.156,00 euro, IVA esclusa, e di durata pari a 48 (quarantotto) mesi;
- (K) tale procedura di gara è stata finanziata, in parte, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato definitivamente il 13 luglio 2021, che, alla Missione 6 *“Salute”*, Componente 2, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari, individuando, quale amministrazione titolare, il Ministero della Salute e, quale soggetto attuatore, Regione Lombardia e gli Enti Sanitari;
- (L) *al fine di dare attuazione ai predetti interventi, in data 31 maggio 2022, il Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, per brevità, «CIS»), che prevede gli obblighi reciproci delle parti contraenti al fine di dare attuazione alle misure del PNRR, tra cui nello specifico l'investimento 1.1. «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero», sub-investimento 1.1.1. sulla «Digitalizzazione» DEA di I e II livello;*
- (M) *con il CIS le parti si sono reciprocamente impegnate a rispettare, tra le altre cose:*
- a) le schede descrittive dei singoli interventi, comprensive della indicazione del cronoprogramma di attuazione finalizzato al rispetto delle milestones e dei targets fissati nella decisione di esecuzione del Consiglio Europeo di approvazione del PNRR italiano, datata 13 luglio 2021, nonché negli Operational Arrangements sottoscritti dall'Italia e dalla Commissione Europea in data 22 dicembre 2021;*
 - b) gli allegati tecnici al CIS, comprensivi delle schede di valutazione della conformità dell'intervento al principio «Do No Significant Harm» - DNSH e le schede di monitoraggio sull'attuazione della misura (v. Allegati 3 e 4 del CIS);*
- (N) ARIA e l'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, hanno svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente contratto (nel prosieguo, il **«Contratto Esecutivo»**), in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- (O) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore

delle attività di committenza relative all'Amministrazione Contraente e ad ulteriori Enti Sanitari lombardi, con le modalità indicate nel paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale;

- (P) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Esecutivo, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (Q) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 9943058707;
- (R) Il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: B59J22002090001;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- c) dalle disposizioni del presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - d) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - e) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - h) dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2021/241/UE, del 12 febbraio 2021, «che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, dall'art. 34 di tale Regolamento per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità;

- i) dal CIS, dai relativi allegati tecnici e dagli ulteriori documenti richiamati nelle lettere (L) e (M) delle premesse del presente Contratto Esecutivo, che il Fornitore si impegna ad osservare anche sotto il profilo del rispetto delle milestones, dei targets, delle condizionalità, dei principi trasversali e dell'obbligo di non recare danno significativo all'ambiente (DNSH).

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
 - a) l'Accordo Quadro,
 - b) gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - c) l'Allegato 1 "Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico", l'Allegato 2 "Offerta Tecnica ed Economica dell'Appalto Specifico", l'Allegato 3 "Richiesta di Offerta",
 - d) il Patto di Integrità di Regione Lombardia, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende accettato e sottoscritto,
 - e) il CIS, i relativi allegati tecnici e gli ulteriori documenti richiamati nelle lettere (L) e (M) delle premesse del presente Contratto Esecutivo.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dall'Amministrazione, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione Contraente.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi:



- a) servizi Accessori aventi a oggetto «SaaS, prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle “aree tematiche di riferimento”» di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;
- b) servizi di «gestione applicativi e base di dati» (GAB), di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;
- c) servizi di «Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti» (MEV), di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;
- d) servizi di «Manutenzione Adeguativa e Migliorativa» (MAD) di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi e servizi di «Manutenzione Correttiva Sw “pregresso e non in garanzia”» (MAC), di cui al paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;

come riportati nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico di cui all'Allegato 1 del Presente Contratto Esecutivo.

L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati nonché alle condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta dell'Appalto Specifico di cui all'Allegato 2.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ing Ilaria Vallone e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 l'Ing. Alberto Migliucci.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le parti del verbale di avvio dei servizi (kick off di progetto) restando inteso che: (i) la data dell'incontro di avvio dei servizi dovrà essere concordata tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore e/o comunque comunicata a quest'ultimo dalla prima con un preavviso di giorni 21 (ventuno); e (ii) in caso di mancata comunicazione di avvio e/o comunque di accordo, l'avvio dei servizi avverrà in ogni caso entro e non oltre il 30 Giugno 2024.
- 4.2 Tutte le obbligazioni previste dalla documentazione contrattuale come decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo si intendono riferite alla data di sottoscrizione tra le parti del verbale di avvio dei servizi (kick off di progetto) come sopra definita.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

ARIA_2022_012 – Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - - LOTTO 1
Schema di Contratto AS

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi:
- RUAC del Contratto Esecutivo: Andrea Pieragostini (GPI)
- Sviluppo: Cristina Altomare (GPI)
- Manutenzione: Catterina Marco (ACN); Cristina Altomare (GPI)
- Gestione applicativa: Tranchina Emanuela (GPI)
- Supporto infrastrutturale: Mangia Francesco (ALMA); Spadoni Paolo (GPI)
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti sono svolte dall'Amministrazione Contraente eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto Esecutivo. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, l'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, qualora il Fornitore sia un RTI o un consorzio, lo stesso Fornitore è tenuto a consegnare all'Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico di tali imprese e/o consorziate nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto Esecutivo. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

- 5.6 Le relazioni di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, verranno pubblicate sul profilo dell'Amministrazione Contraente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021. L'Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dello stesso Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
- 6.2 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- a) lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature e idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - b) l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.

8-bis CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO SOFTWARE

- 8-bis.1 Le Parti convengono che il prodotto *software* offerto in gara dal Fornitore e contenente la soluzione di Cartella Clinica Elettronica, alla data del *"Test e collaudo della soluzione CCE sul pilota"* di cui al paragrafo 9.4.3. del Capitolato Tecnico dell'AS, dovrà essere munita del certificato di conformità ai requisiti tecnici previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/745/UE del 5 aprile 2017, *«relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)»*.
- 8-bis.2 Qualora, alla data menzionata nel comma precedente, il prodotto *software* del Fornitore risultasse privo del predetto certificato, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il presente Contratto Esecutivo secondo le modalità e con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 14, comma 5 dell'Accordo Quadro, ferma restando l'applicazione delle penali e il diritto al risarcimento del danno.
- 8-bis.3 Il certificato di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere mantenuto per tutta la durata del Contratto Esecutivo.
- 8-bis.4 Se l'Amministrazione Contraente accerta che, durante il periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il certificato di cui al Regolamento n. 2017/745/UE è stato ritirato,

revocato o è comunque divenuto inefficace rispetto al prodotto *software* del Fornitore, la stessa Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il medesimo Contratto Esecutivo secondo le modalità indicate nel secondo comma.

- 8-bis.5 Il Fornitore si impegna a realizzare tutti gli sviluppi e le estensioni del prodotto *software* richiesti dall'Amministrazione Contraente in forza del presente Contratto Esecutivo in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 2017/745/UE in merito ai requisiti necessari per il conseguimento del certificato nonché ad ottenere, a proprie cura e spese, il rilascio del certificato stesso per conto dell'Amministrazione Contraente.

8-ter DIRITTI D'USO SUL PRODOTTO SOFTWARE

- 8-ter.1 I marchi, inclusi i marchi di servizio, i brevetti, i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi al prodotto di mercato offerto dal Fornitore, così come copia, traduzione, modifica o adattamento del prodotto stesso, resteranno di esclusiva titolarità del Fornitore per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo.
- 8-ter.2 Durante il periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore garantisce all'Amministrazione Contraente le licenze d'uso illimitate del prodotto *software* offerto.
- 8-ter.3 Al termine del Contratto Esecutivo, le licenze d'uso illimitate e perpetue di cui al comma precedente saranno trasferite e permarranno in capo a Regione Lombardia, al fine di poter gestire le attività di manutenzione e di sviluppo della soluzione di Cartella Clinica Elettronica.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro, avente a oggetto i "Livelli di Servizio", qui da intendersi integralmente trascritta, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Ai sensi dell'art. 12, comma 13 dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
- 9.3 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 il valore contrattuale complessivo è pari a € **1.998.599,88 IVA esclusa**, derivante dai valori offerti di seguito riportati:



Voci di costo	Valore IVA esclusa
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti	€ 190,00
Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente - Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva	€ 2.900,00
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati	€ 165,50
Valore complessivo dei servizi accessori	€ 307.878,38

Ai fini dell'esecuzione, di seguito si riporta la ripartizione del valore complessivo contrattuale sulle diverse componenti di fornitura così come definite nel Capitolato tecnico.

Componenti di fornitura per l'esecuzione	Voce di costo associata alla componente di fornitura	Valore economico associato alla voce di costo per la componente di fornitura IVA esclusa	Valore economico complessivo della componente di fornitura IVA esclusa
Installazione del primo "pilota" (Servizi accessori)	- Servizi accessori	242.148,00€	242.148,00€
Implementazione e diffusione della CCE sul perimetro ospedaliero	- Servizi accessori	65.730,38 €	1.190.435,88 €
	- Conduzione Applicativa; Servizi di Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	1.124.705,50€	
Diffusione della soluzione su alta intensità di cura	- Conduzione Applicativa; Servizi di Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	184.416,00 €	184.416,00 €
Servizio di piccola MEV	- Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)	59.280,00 €	59.280,00 €
Manutenzione ordinaria (fuori garanzia)	- Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva	275.500,00 €	322.320,00 €
	- Conduzione Applicativa; Servizi di Gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	46.820,00 €	
TOTALE			€ 1.998.599,88



- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo, sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Offerta Economica relativa all'Appalto Specifico, secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro nonché nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di maggiorazione e riduzione delle tariffe espressamente disciplinate nella *lex specialis* di gara relativa all'AQ.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione. Resta inteso che il pagamento dei corrispettivi connessi agli interventi previsti dal PNRR è subordinato alla messa a disposizione delle risorse finanziarie previste dal medesimo PNRR mediante erogazione dei corrispondenti rimborsi, anticipazioni e versamenti a saldo in conformità alla normativa vigente.
- 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro e relative Appendici.
- 11.2 Resta inteso che le quote sospese sono definite nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro, relativa ai Livelli di Servizio, e il fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di *Performance* previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell'obiettivo e/o del servizio. Si rimanda alla predetta Appendice sui Livelli di Servizio per il dettaglio.
- 11.3 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di *software* in modalità progettuale, il Fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
- a) Cicli Tradizionali:



- il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente
- il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione).

b) Cicli Agili:

- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
- il **50%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano il 100% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint.

L'Amministrazione Contraente può modificare le quote sopra esposte in base alle caratteristiche di gestione dei cicli agili.

c) Cicli a fase Unica:

- il **70%** all'esito positivo del collaudo;
- il **20%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
- il **10%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa.

11.4 Per i restanti servizi, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano dei Fabbisogni, il Fornitore potrà emettere fattura posticipata per la quota fissa, con cadenza mensile posticipata (o diverso termine definito nel Piano dei Fabbisogni), per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.

11.5 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

Il pagamento degli importi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo è integralmente a carico dell'Amministrazione Contraente.

Nessun onere per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto può, invece, essere posto a carico dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A., che ha aggiudicato l'Appalto Specifico in qualità di soggetto aggregatore.

11.6 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto Esecutivo un RTI, le singole società costituenti tale RTI, salva ed impregiudicata la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota"



delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il RTI potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi, delle attività, delle fasi e/o dei prodotti a cui si riferisce.

11.7 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore,

sui seguenti conti correnti, intestati a **GPI S.p.A.:**

- Banca: conto ceduto a UNICREDIT FACTOR – IBAN: IT 80 Z 02008 05351 000005079815

sui seguenti conti correnti, intestati a **ACCENTURE S.p.A.:**

- BanK of America Ag. Sede, Via Manzoni n. 5, Cap 20121, Milano IBAN: IT48Z0338001600000012807025
- BPER Banca Ag.1, Via Moscova n. 31, Cap 20121, Milano IBAN: IT65Q0538701615000042209877
- BanK of America Ag. Sede, Via Manzoni n. 5, Cap 20121, Milano IBAN: IT04Z0338001600000012807041
- BanK of America Ag. Sede, Via Manzoni n. 5, Cap 20121, Milano IBAN: IT44L0338001600000012807059

sui seguenti conti correnti, intestati a **Aimaviva The Italian Innovation Company S.p.A.**

- Banca : Banca Nazionale del Lavoro IBAN : IT 33 M 01005 03205 000000002853 SWIFT BIC : BNLITRR
- Banca : Intesa Sanpaolo IBAN : IT 20 V 03069 05108 046357085991 SWIFT BIC : BCITITMM
- Banca : Banco BPM Spa IBAN : IT 66 T 05034 03268 000000010150 SWIFT BIC : BAPPIT21254
- Banca : Crédit Agricole Cariparma IBAN : IT 09 Z 06230 03202 000056762475 SWIFT BIC : CRPPIT2P546
- Banca : UniCredit Spa IBAN : IT 12 I 02008 05364 000110120174 SWIFT BIC : UNCRITMMORR
- Banca : Monte dei Paschi di Siena IBAN : IT 89 T 01030 01630 000063339087 SWIFT BIC : PASCITM1055

sui seguenti conti correnti, intestati a **Vodafone Italia S.p.A.**

- conto corrente n. 100000009594 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo , Filiale 1876 Via Giuseppe Verdi nr 8 Milano, IBAN IT74I0306909400100000009594

sui seguenti conti correnti, intestati a **Nuvyta S.r.l.**

- Banca di Credito Cooperativo di Milano S.C. , filiale di Busnago (MB), Codice IBAN IT67D0845389040000000203390

sui seguenti conti correnti, intestati a **B.C.S. – Biomedical Computing Systems S.r.l.**

ARIA_2022_012 – Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 -- LOTTO 1
Schema di Contratto AS



- conto corrente n. 000000200217 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, via F. Turati n. 2 - Erba (CO) – IBAN: IT42D0832951270000000200217

sui seguenti conti correnti, intestati a **IQVIA Solutions Italy S.r.l.**

- Banca: HSBC Continental Europe, Italy Indirizzo: Via Mike Bongiorno 13, 20124 Milano, Italia Conto Corrente n°: 007016926020 IBAN: IT21D0302101600007016926020

sui seguenti conti correnti, intestati a **Kiranet S.r.l.**

- Banca: Intesa Sanpaolo Numero rapporto: 56012100000005133 Codice IBAN: IT70 E030 6974 7951 0000 0005 133 Codice BiC: BCITITMM

sui seguenti conti correnti, intestati a **Agfa-Gevaert S.p.A.**

- ING Bank – Viale Fulvio Testi n. 250 – 20126 MILANO (MI), Agenzia Succursale di Milano Numero conto corrente: 000051955293 IBAN: IT84S0347501601000051955293

sui seguenti conti correnti, intestati a **Abintra S.r.l.**

- Banca UNICREDIT S.P.A. Agenzia MONOPOLI IBAN: IT40Z0200841571000105431778
- Banca BANCA POPOLARE PUGLIESE Agenzia MARTINA FRANCA IBAN: IT47Q0526278930CC0841298654
- Banca POPOLARE DI BARI Agenzia LOCOROTONDO IBAN: IT65N0542441520000001202224
- Banca POPOLARE DI BARI Agenzia LOCOROTONDO IBAN: IT22S0542441520000001007612
- Banca BPER BANCA S.P.A. Agenzia MONOPOLI IBAN: IT68V0538741570000002987713
- Banca BPER BANCA S.P.A. Agenzia MONOPOLI IBAN: IT45P0538741570000002993127
- Banca Popolare di Puglia e Basilicata Agenzia MARTINA FRANCA IBAN: IT73X0538578930000000183696
- Banco Credito Cooperativo Agenzia CONVERSANO IBAN: IT84F0850341460000002005506

il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione Contraente all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

- 11.8 Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo del Contratto Esecutivo pari al 20 per



cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente, come, ad esempio, gli SLA) della prestazione che è indicata nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.

- 11.9 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione Contraente.
- 11.10 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

- 13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto l'esecuzione di tutti i servizi offerti, per una quota pari al 50,00 % dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
- 13.2 Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine a tal fine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione





- del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
- 13.5 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
- 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto Esecutivo e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- 13.8 L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia



- del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.14 Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.
- 13.15 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.16 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.17 Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente Contratto Esecutivo e devono essere consegnati all'Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione dello stesso Contratto Esecutivo.
- 13.20 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nonché dai successivi regolamenti.
- 13.21 L'Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10 gennaio 2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro nonché all'art. 8-bis del presente Contratto Esecutivo, cui si rinvia, nonché agli articoli del presente Contratto Esecutivo rispettivamente rubricati "SUBAPPALTO", "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizze assicurative conformi ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta.
- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti rispetto ai massimali assicurati dalla/e polizza/e di cui al precedente comma 2.
- 16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di procedere a

compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

- 16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione Contraente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione Contraente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, quest'ultimo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione contraente di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione Contraente.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. L'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, nonché di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi delle disposizioni di legge e delle previsioni contrattuali applicabili.
- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità, ivi compresi il nome, il cognome e il codice fiscale, delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario,

eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato dall'Amministrazione contraente (ai fini del presente articolo, il «**Titolare**») Responsabile del trattamento (nel prosieguo di tale norma, il «**Responsabile**» o il «**Responsabile iniziale**» del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche «**Regolamento UE**»), per tutta la durata del Contratto Esecutivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare (ossia l'Amministrazione Contraente), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 21.3 Le finalità per cui è autorizzato il trattamento dei dati personali consistono nella necessità di garantire l'esecuzione, da parte del Fornitore, del presente Contratto Esecutivo con l'Amministrazione Contraente.
- 21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.).
- 21.5 Le categorie di interessati comprendono i dipendenti e i collaboratori dell'Amministrazione

Contraente, i cittadini utenti dei servizi erogati dalla stessa Amministrazione Contraente.

21.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto Esecutivo (d'ora in poi, "Persone Autorizzate"); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le Persone Autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione dell'Autorità Garante per la protezione

dei dati personali per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con la predetta Autorità Garante, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 21.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nello specifico, il Fornitore deve mettere in atto tutte le misure di sicurezza ex art. 32 del Regolamento UE nonché le altre misure e accorgimenti tecnici previsti nel paragrafo 8, e relativi sotto-paragrafi, del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

- 21.8 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
- 21.9 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto Esecutivo che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile del trattamento ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e

risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, agli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile di tali inadempimenti nei confronti del Titolare del trattamento; l'Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite *audit* e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto Esecutivo con il Fornitore/Responsabile.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore/Responsabile iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottar, da parte del sub-Responsabile del trattamento, tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto con il Fornitore/Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità e spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto, inclusi gli Allegati, comunque derivata dalla condotta attiva e/o omissiva sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 21.10 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.11 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore dal momento in cui il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.12 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 21.13 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche ovvero verifiche relative all'adeguatezza e all'efficacia delle misure di sicurezza adottate nonché circa il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui, all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e *audit*, le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione Contraente applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.14 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.15 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.16 Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i., recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
- 21.17 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo

dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

- 21.18 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione Contraente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.19 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.20 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare, durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando *audit*, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.21 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde, del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.22 Durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Monza, li [...]

(per l'Amministrazione Contraente

Dott. Oscar Fruet –

Procuratore Speciale di GPI S.p.A.

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art.



13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Monza, li XXXXX

Dott. Oscar Fruet –

Procuratore Speciale di GPI S.p.A.

(per il Fornitore)

Copia non utilizzabile per fini legali

